



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

# NOTIZIARIO LAVORO

Nr 3/2017

## **IN BREVE**

---

- I chiarimenti dell'Agenzia Entrate su bonus ricerca e sviluppo
- Prospetto informativo ed obbligo assunzionale disabili: i chiarimenti di MLPS e ANPAL
- I nuovi minimi retributivi 2017 per il lavoro domestico
- Fissate le aliquote contributive per l'anno 2017
- I nuovi contributi nel CCNL Lavoro domestico
- Pubblicato avviso di proroga del voucher asilo nido 2017-2018
- Novità sui trattamenti di integrazione salariale ex D.Lgs. n. 148/2015
- Nuova imprenditorialità ed erogazione di quote di finanziamento agevolato

## **APPROFONDIMENTI**

---

- Ipotesi di cumulabilità del bonus ricerca e sviluppo con gli incentivi comunitari
- I contributi dei lavoratori domestici 2017
- Integrazione salariale e versamento della contribuzione addizionale: i chiarimenti dell'INPS

## **PRINCIPALI SCADENZE**

---

**IN BREVE****AGEVOLAZIONI E INCENTIVI****I chiarimenti dell'AE su bonus ricerca e sviluppo***Agenzia Entrate, Risoluzione 25 gennaio 2017, n. 12*

L'Agenzia delle Entrate - con Risoluzione 25 gennaio 2017, n. 12 - ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo con gli incentivi comunitari, precisando che è **ammesso tale cumulo a condizione però che questo non ecceda i costi sostenuti dall'impresa.**

*Vedi l'Approfondimento***COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO****Prospetto informativo ed obbligo assunzionale disabili: i chiarimenti di MLPS e ANPAL***MLPS/ANPAL, Nota 23 gennaio 2017, n. 454*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL - con Nota 23 gennaio 2017, n. 454 - hanno fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla presentazione del prospetto informativo e gli obblighi assunzionali dei **datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti**, nonché dei **partiti politici**, delle **organizzazioni sindacali**, delle **organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.**

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO****I nuovi minimi retributivi 2017 per il lavoro domestico***CCNL LAVORO DOMESTICO*

Definiti per l'anno 2017 nuovi minimi retributivi per il lavoro domestico. Di seguito gli importi in vigore dal 1° gennaio 2017.

<b>Livelli</b>	<b>Valori orari</b>
A	4,54
AS	5,36
B	5,68
BS	6,02
C	6,36
CS	6,70
D	7,73
DS	8,07

<b>Livelli</b>	<b>Valori mensili</b>	<b>Indennità</b>
A	625,15	
AS	738,82	
B	795,65	
BS	852,48	
C	909,33	
CS	966,15	
D	1.136,64	168,07
DS	1.193,47	168,07

## INPS, CONTRIBUZIONE

**Fissate le aliquote contributive per l'anno 2017**

INPS, Circolare 31 gennaio 2017, n. 18, n. 19, n. 21, n. 22, n. 23

L'INPS - con Circolare del 31 gennaio 2017, n. 19 - ha reso noto i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei **lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche**, relativi all'anno 2017.

Di seguito, la tabella riepilogativa.

Minimi giornalieri imponibili INPS - Anno 2017			
Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	131,89	47,74	47,68*
Artigianato	-	47,68*	47,68*
Agricoltura	105,53	55,65	42,41
Commercio	131,89	47,68*	47,68*
Credito/assicurazioni/servizi	131,89	47,68*	47,68*

\*Valore adeguato al minimo fissato ex lege n. 389/1989.

In pari data, l'Istituto previdenziale ha inoltre comunicato:

- le aliquote contributive applicate alle **aziende agricole** per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2017 (Circolare 31 gennaio 2017, n. 18);
- le aliquote, il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti **iscritti alla Gestione Separata**, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Circolare 31 gennaio 2017, n. 21);
- le aliquote contributive degli **artigiani ed esercenti attività commerciali** (Circolare 31 gennaio 2017, n. 22);
- le regole per la riduzione contributiva nel **settore dell'edilizia** per l'anno 2016 (Circolare 31 gennaio 2017, n. 23).

**I nuovi contributi nel CCNL Lavoro domestico**

INPS, Circolare 27 gennaio 2017, n. 13

L'INPS - con Circolare 27 gennaio 2017, n. 13 - ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2017 per i lavoratori domestici.

Stante il fatto che l'ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016, **anche nel 2017 sono state confermate le fasce di retribuzione** (pubblicate con Circolare INPS n. 16/2016) **su cui calcolare i contributi** dovuti per i lavoratori domestici.

Vedi l'Approfondimento

## INPS, PRESTAZIONI

**Pubblicato avviso di proroga del voucher asilo nido 2017-2018***Inps, Comunicato stampa 27 gennaio 2017*

In data 27 gennaio 2017, l'INPS ha reso noto d'aver pubblicato l'Avviso "Proroga per l'erogazione dei voucher asilo nido alle lavoratrici autonome con le istruzioni per la presentazione delle domande di beneficio di cui all'art. 4, comma 24, lett. b) della legge n. 92/2012 (Legge Fornero)".

Si ricorda che il contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ed è rivolto alle madri lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata, nonché alle madri lavoratrici autonome.

Il beneficio è **riconosciuto per il biennio 2017-2018**, secondo l'ordine delle domande presentate, **fino al 31 dicembre 2018**, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, **esclusivamente attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo** dal portale dell'Istituto.

**Novità sui trattamenti di integrazione salariale ex D.Lgs. n. 148/2015***INPS, Circolare 19 gennaio 2017, n. 9*

L'INPS - con Circolare 19 gennaio 2017, n. 9 - ha fornito le istruzioni per favorire l'adeguamento dei sistemi gestionali aziendali al nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale.

Nello specifico, il provvedimento di prassi dà rilievo alle **modalità di regolarizzazione del versamento della contribuzione aggiuntiva relativa ai trattamenti CIG**, soggetti alla nuova disciplina, ex D.Lgs. n. 148/2015.

*Vedi l'Approfondimento*

## LAVORO AUTONOMO

**Nuova imprenditorialità ed erogazione di quote di finanziamento agevolato***MISE, Circolare 20 gennaio 2017, n. 5415*

Il Ministero dello Sviluppo Economico - con Circolare 20 gennaio 2017, n. 5415 - ha reso noto che, nell'ambito delle agevolazioni a sostegno della nuova imprenditorialità sono state definite le modalità e i termini per le **erogazioni di quote di finanziamento agevolato**, riguardante le **spese di acquisizione di beni di investimento**, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate. Le erogazioni saranno disposte **attraverso appositi conti correnti vincolati**.

Tra le spese agevolabili secondo il programma di sostegno alla nuova imprenditorialità sono incluse quelle relative all'acquisto di **beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie**:

- a) suolo aziendale;
- b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) brevetti, licenze e marchi;
- f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;
- g) consulenze specialistiche.

Le imprese ammesse al finanziamento agevolato possono optare, in relazione a tali spese, per l'erogazione di quote di finanziamento agevolato **sulla base di fatture di acquisto non quietanzate**.

## APPROFONDIMENTI

### AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

#### **Ipotesi di cumulabilità del bonus ricerca e sviluppo con gli incentivi comunitari**

L'Agenzia delle Entrate - con Risoluzione 25 gennaio 2017, n. 12/E - ha fornito chiarimenti sulla fruibilità dell'agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall'Unione Europea, specificando le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito.

A mente di quanto previsto dall'art. 3, D.L. n. 145/2013, a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito d'imposta; possono accedere al beneficio tutte le imprese che, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

La legge n. 232/2016 ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili, spostandolo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020; inoltre, è stato previsto, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

- l'applicazione di un'aliquota unica del credito di imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
- l'ammissibilità delle spese relative a tutto il *"personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo"* non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere *"altamente qualificato"*;
- l'incremento ad € 20.000.000 dell'importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

In merito all'individuazione dell'ammontare dei contributi comunitari rilevanti ai fini della cumulabilità dei due incentivi (nazionale e comunitario), ex art. 32 del Regolamento (CE) n. 1906/2006, sono oggetto di rimborso **"i costi direttamente attribuibili all'azione"** (**"costi diretti ammissibili"**) e, se del caso, **"i costi che non possono essere attribuiti direttamente all'azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti attribuibili all'azione"** (**"costi ammissibili indiretti"**).

Poiché l'esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili ad entrambe le discipline agevolative, la società istante dovrà inizialmente individuare, in entrambe le discipline agevolative, i costi riferibili alle categorie di investimenti ammissibili, assumendo, quali costi rilevanti ai fini del calcolo del "credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo", l'importo complessivo dei costi ammissibili al lordo dei contributi agli stessi correlati (quindi per il loro intero ammontare, anche se di tali costi l'impresa non è rimasta incisa per effetto dei contributi erogati a suo favore).

**Se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato.** Nel caso, invece, di superamento del limite massimo (cioè il 100% dei costi sostenuti) bisognerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.

### INPS, CONTRIBUZIONE

#### **I contributi dei lavoratori domestici 2017**

L'INPS - con Circolare 27 gennaio 2017, n. 13 - ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2017 per i lavoratori domestici.

Di seguito, le tabelle riepilogative.

<b>LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI (senza contributo addizionale)</b>			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,39 (0,35) (2)	€ 1,40 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,57 (0,40) (2)	€ 1,58 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 1,91 (0,48) (2)	€ 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (0,25) (2)	€ 1,02 (0,25) (2)

<b>LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI (con contributo addizionale)</b>			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,49 (0,35) (2)	€ 1,50 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,68 (0,40) (2)	€ 1,69 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 2,05 (0,48) (2)	€ 2,06 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,08 (0,25) (2)	€ 1,09 (0,25) (2)

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

In caso di domanda di regolarizzazione presentata per integrare le ore di un rapporto di lavoro domestico, per il quale già sono state pagate almeno 25 ore per ogni settimana lavorata, deve essere mantenuto il calcolo in quarta fascia contributiva.

## INPS, PRESTAZIONI

### **Integrazione salariale e versamento della contribuzione addizionale: i chiarimenti dell'INPS**

Com'è noto, il Jobs Act ha riformato anche gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; al riguardo, l'art. 5, D.Lgs. n. 148/2015, ha previsto che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, anche in deroga, è stabilito un **contributo addizionale** pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite predetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

La nuova misura è prevista in relazione ai **trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015**, anche se aventi ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data. Di contro, continua ad applicarsi la disciplina previgente del contributo addizionale ai **trattamenti richiesti entro il 23 settembre 2015**, seppure riferiti a periodi di integrazione salariale successivi a tale data, nonché, con specifico riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per le seguenti ipotesi:

- proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015;
- istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dal 24 settembre 2015;
- trattamenti in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute entro il 23 settembre 2015 e le relative istanze presentate nell'arco temporale tra il 24 settembre ed il 31 ottobre.

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote, devono essere computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, esclusi i trattamenti Cigs che godono di tale regime transitorio. Laddove, poi, il superamento dei limiti di durata si verifichi nel corso del mese, vista la mensilizzazione dei flussi contributivi, la nuova maggior aliquota va applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento.

L'INPS - con Circolare n. 9/2017 - ha fornito dei chiarimenti in merito al **versamento del contributo addizionale**, precisando che non è dovuto:

- per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
- dalle imprese commissariate;
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono, a decorrere dal 01 gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

L'obbligo del pagamento del contributo addizionale è, dunque, fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall'Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie. Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, l'azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Nello specifico, nell'ambito del flusso Uniemens del **mese di paga successivo alla data di autorizzazione**, l'azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal **secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione**, l'azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga nel **mese in cui termina l'evento Cig o successivamente**, l'azienda è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

**PRINCIPALI SCADENZE**

<b>Data scadenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Modalità</b>
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>INPS</b>	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>INPS</b>	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>INPS</b>	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>INPS</b>	Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line - Denuncia Uniemens
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>INPS ex ENPALS</b>	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di co.co.co. del mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line



<b>Data scadenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Modalità</b>
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
<b>giovedì 16/02/2017</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line